

FOGLIO INFORMATIVO

ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari

CONTO CORRENTE ORDINARIO

– Clienti consumatori –
(*Residenti e Non Residenti*)

“Questo conto è particolarmente adatto per chi al momento dell'apertura del conto pensa di svolgere un numero bassissimo di operazioni o non può stabilire, nemmeno orientativamente, il tipo o il numero di operazioni che svolgerà”

INFORMAZIONI SULLA BANCA

Aletti & C. Banca di Investimento Mobiliare S.p.A. - in breve: Banca Aletti & C. S.p.A.

Banca del Gruppo Bancario BANCO BPM

Sede legale: Passaggio Duomo, 2 - 20123 Milano

Telefono: 800.017.906 - Fax: 045.82.55.970

Sito internet: www.alettibank.it - E-mail: contattaci@bancobpm.it

Iscrizione all'Albo delle banche presso Banca d'Italia: n. 5383 e all'Albo dei Gruppi Bancari

CHE COS'E' IL CONTO CORRENTE

Il conto corrente è un contratto con il quale la banca svolge un servizio di cassa per il cliente: custodisce i suoi risparmi e gestisce il denaro con una serie di servizi (versamento e prelievo di contante e pagamenti nei limiti del saldo disponibile).

Al conto corrente sono di solito collegati altri servizi quali carta di debito, carta di credito, assegni, bonifici, addebiti diretti, fido.

Il conto corrente è un prodotto sicuro. Il rischio principale è il rischio di controparte, cioè l'eventualità che la banca non sia in grado di rimborsare al correntista, in tutto o in parte, il saldo disponibile. Per questa ragione la banca aderisce al sistema di garanzia Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi (sito internet www.fitd.it), che assicura a ciascun correntista una copertura fino a 100.000,00 euro.

Ai sensi dello Statuto del “Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi” sono esclusi dalla tutela:

- i depositi effettuati in nome e per conto proprio da banche, enti finanziari come definiti dall'articolo 4, paragrafo 1, punto 26), del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013, imprese di investimento, imprese di assicurazione, imprese di riassicurazione, organismi di investimento collettivo del risparmio, fondi pensione, nonché enti pubblici,
- i fondi propri come definiti dall'articolo 4, paragrafo 1, punto 118), del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo o del Consiglio del 26 giugno 2013,
- i depositi derivanti da transazioni in relazione alle quali sia intervenuta una condanna definitiva per i reati previsti dagli articoli 648-bis e 648-ter del codice penale; resta fermo quanto previsto dall'articolo 648-quater del codice penale,
- i depositi i cui titolari, al momento dell'avvio della procedura di liquidazione coatta amministrativa, non risultano identificati ai sensi della disciplina in materia di prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminali e di finanziamento del terrorismo,
- le obbligazioni e i crediti derivanti da accettazioni, pagherò cambiari e operazioni in titoli.

La Direttiva Europea BRRD (“Bank Recovery and Resolution Directive”, direttiva n. 2014/59/EU) e i relativi decreti attuativi (decreti legislativi n. 180 e 181 del 16 novembre 2015) conferiscono, fra l'altro, strumenti e poteri che (nello specifico) Banca d'Italia può adottare per la risoluzione di una

situazione di crisi o dissesto di una banca. Dal 1° gennaio 2016, nei casi più gravi di crisi finanziaria di una banca, la BRRD prevede che possa essere applicata una procedura di salvataggio interno (*bail-in*) in base alla quale le perdite della banca vengono trasferite dapprima agli azionisti e successivamente alle altre categorie di creditori della banca, mediante riduzione o conversione in capitale di diritti degli azionisti o dei creditori. In ultima istanza possono essere coinvolti anche le persone fisiche e le piccole e medie imprese titolari di depositi per l'importo eccedente i 100.000,00 euro.

Per ulteriori informazioni, consultare il sito internet www.alettibank.it

Altri rischi possono essere legati allo smarrimento o al furto di assegni, carta di debito, carta di credito, dati identificativi e parole chiave per l'accesso al conto su internet, ma sono anche ridotti al minimo se il correntista osserva le comuni regole di prudenza e attenzione.

Per saperne di più:

La Guida pratica al conto corrente, che orienta nella scelta del conto, è disponibile sul sito www.bancaditalia.it (sul sito della banca e presso tutte le filiali della banca).

PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE

Le voci di spesa riportate nel prospetto che segue sono comprensive di eventuali penali, oneri fiscali e spese di scritturazione contabile e rappresentano, con buona approssimazione, la gran parte dei costi complessivi sostenuti da un consumatore medio titolare di un conto corrente.

Questo vuol dire che il prospetto **non include tutte le voci di costo. Alcune delle voci escluse potrebbero essere importanti** in relazione sia al singolo conto sia all'operatività del singolo cliente.

Prima di scegliere e firmare il contratto è quindi necessario **leggere attentamente anche la sezione "Altre condizioni economiche" e consultare i fogli informativi dei servizi accessori al conto**, messi a disposizione dalla banca.

E' sempre consigliabile verificare periodicamente se il conto corrente acquistato è ancora il più adatto alle proprie esigenze. Per questo è utile **esaminare con attenzione l'elenco delle spese sostenute nell'anno**, riportato nell'estratto conto o nel Riepilogo delle spese, e confrontarlo con i costi orientativi per i clienti tipo indicati dalla banca nello stesso estratto conto o Riepilogo delle spese.

PROSPETTO DELLE PRINCIPALI CONDIZIONI			
		Spese per l'apertura del conto	0,00 €
			DI CUI
			Spese di scritturazione contabile
			0,00 €
SPESE FISSE	Tenuta del conto	Canone annuo per tenuta del conto ¹	42,40 €
			DI CUI
			Imposta di bollo
		34,20 €	
		Spese di scritturazione contabile canone annuo	0,00 €
		Spese di scritturazione contabile imposta di bollo	8,20 €
		Numero di operazioni incluse nel canone annuo	0

¹ Sui singoli rapporti di conto corrente ordinario in accordo con il cliente è possibile pattuire uno schema tariffario che prevede un determinato numero di operazioni incluse a fronte del pagamento di un importo forfettario periodico (il cui importo è sempre inferiore al prodotto del numero operazioni incluse per il costo operazione).

	Gestione liquidità	Spese annue per conteggio interessi e competenze	17,05 € DI CUI Spese di scritturazione contabile 2,05 €	
	Servizi di pagamento	Rilascio di una carta di debito nazionale (Circuito Pagobancomat)	prodotto non disponibile	
		Rilascio di una carta di debito internazionale (Circuito Maestro)	prodotto non disponibile	
		Rilascio di una carta di credito	Carta di credito Nexi 208,63 € DI CUI Spese di scritturazione contabile 2,05 €	
	Home Banking	Rilascio moduli assegni	non disponibile	
		Canone annuo per internet banking e phone banking	24,00 € - Internet banking DI CUI Spese di scritturazione contabile 0,00 € 0,00 € - Phone banking DI CUI Spese di scritturazione contabile 0,00 €	
SPESE VARIABILI	Gestione liquidità	Invio estratto conto	<u>sportello</u> 1,25 €	<u>on line</u> 0,00 €
		Documentazione relativa a singola operazione ²	Spese invio contabili 0,00 € DI CUI Spese di scritturazione contabile 0,00 €	
	Servizi di pagamento	Prelievo di contante allo sportello automatico presso la stessa banca in Italia	non disponibile	
		Prelievo di contante allo sportello automatico presso altra banca/intermediario in Italia	non disponibile	
			Bonifico – SEPA	<u>sportello</u> ³ 4,05 €
			Spese di scritturazione contabile 2,05 €	
		Bonifico – Extra SEPA	<u>IN EURO</u> 17,55 €	<u>IN DIVISA</u> 22,05 €
			DI CUI Spese di scritturazione contabile 2,05 €	
		Ordine permanente di bonifico	4,63 € DI CUI Spese di scritturazione contabile 2,05 €	
		Addebito diretto	3,08 € DI CUI Spese di scritturazione contabile 2,05 €	
		Ricarica carta prepagata	prodotto non disponibile	

² Ulteriori informazioni sono disponibili nel Foglio Informativo delle Certificazioni varie, rilascio informazioni e fotocopie, oneri vari.

³ Applicate anche ai bonifici soggetti a Reg. CE 924/2009 e successive modifiche.

⁴ Applicate anche ai bonifici soggetti a Reg. CE 924/2009 e successive modifiche.

INTERESSI SOMME DEPOSITATE	Interessi creditor	Tasso creditore annuo nominale ⁵	0,0000 %	
FIDI E SCONFINAMENTI	Fidi	Tasso debitore annuo nominale sulle somme utilizzate	12,3000 %	
		Commissione omnicomprensiva	Corrispettivo di disponibilità creditizia ⁶ 2,0000 % (valore annuo calcolato giornalmente sull'importo dell'affidamento accordato) Spese di scritturazione contabile 2,05 €	
	Sconfinamenti	Tasso debitore annuo nominale sulle somme utilizzate extra-fido	fino a 5.000,00 € oltre 5.000,00 €	15,0000 % 12,3000 %
		Commissione di istruttoria veloce per utilizzi extra-fido ⁷	esenzione fino a per sconfinamento oltre massimo trimestrale minimo variazione saldo ⁸ DI CUI Spese di scritturazione contabile	100,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
		Tasso debitore annuo nominale sulle somme utilizzate in assenza di fido		20,0000 %
		Commissione di istruttoria veloce per utilizzi in assenza di fido ⁹	esenzione fino a per sconfinamento oltre massimo trimestrale minimo variazione saldo ¹⁰ DI CUI Spese di scritturazione contabile	100,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
	DISPONIBILITA' SOMME VERSATE	Contanti/assegni circolari stessa banca Assegni bancari stessa filiale Assegni bancari altra filiale Assegni circolari altri istituti/vaglia Banca d'Italia Assegni bancari altri istituti Vaglia e assegni postali	non disponibile	

⁵ Per il calcolo degli interessi si fa riferimento all'anno civile di 365 giorni (366 giorni se l'anno è bisestile).

⁶ Applicato sull'importo di fido concesso, indipendentemente dall'effettivo utilizzo delle somme a disposizione. Per ulteriori informazioni si fa rimando al glossario.

⁷ La commissione di istruttoria veloce non è prevista nel caso in cui gli sconfinamenti si siano verificati per un solo periodo nel corso di ogni trimestre bancario per un importo pari o inferiore a 500,00 € e abbiano avuto una durata non superiore a 7 giorni consecutivi.

⁸ Rappresenta l'importo minimo di variazione peggiorativa registrata sul saldo scoperto o sconfinato, a fronte del quale viene previsto l'addebito della Commissione.

⁹ La commissione di istruttoria veloce non è prevista nel caso in cui gli sconfinamenti si siano verificati per un solo periodo nel corso di ogni trimestre bancario per un importo pari o inferiore a 500,00 € e abbiano avuto una durata non superiore a 7 giorni consecutivi.

¹⁰ Rappresenta l'importo minimo di variazione peggiorativa registrata sul saldo scoperto o sconfinato, a fronte del quale viene previsto l'addebito della Commissione.

Il **Tasso Effettivo Globale Medio** (TEGM), previsto dall'art. 2 della legge sull'usura (l. n. 108/1996), relativo alle operazioni di apertura di credito in conto corrente, può essere consultato in filiale e sul sito internet della banca.

QUANTO PUÒ COSTARE IL FIDO

Per sapere quanto può costare il fido è necessario leggere il documento *Informazioni europee di base sul credito ai consumatori* oppure il documento informativo relativo all'apertura di credito. E' possibile ottenere un calcolo personalizzato dei costi rivolgendosi alle Filiali della Banca.

ALTRE CONDIZIONI ECONOMICHE

OPERATIVITA' CORRENTE E GESTIONE DELLA LIQUIDITA'

TENUTA DEL CONTO (spese diverse dal canone annuo)

Spese per operazioni

- spese di scritturazione contabile 2,05 €
- periodicità del canone / forfait trimestrale

Costi di gestione del rapporto

- spese di estinzione 0,00 €
- spese per elaborazione competenze del periodo di liquidazione 15,00 €
- spese per elaborazione ed invio estratto conto in forma cartacea 1,25 €
- spese per elaboraz. ed invio estratto conto in forma elettronica 0,00 €
- spese per elaborazione ed invio trasparenza in forma cartacea ¹¹ 1,25 €
- spese per elaborazione ed invio trasparenza in forma elettronica 0,00 €
- spese per elaborazione e stampa estratto conto allo sportello 0,00 €
- imposta di bollo nella misura prevista dalla legge (ove dovuta)

REMUNERAZIONE DELLE GIACENZE ¹²

- tasso annuo creditore - nominale nominale 0,0000 %

CAUSALI CHE DANNO ORIGINE A SCRITTURAZIONE CONTABILE CUI CORRISPONDE UN ONERE ECONOMICO

ACCENSIONE RIPORTO TITOLI	ACCREDITO EMOLUMENTI BONIFICO URG./ISTANTANEO
ACCREDITO INCASSI FINANZIAMENTI CARTOLARIZZATI	ACCREDITO PER EMOLUMENTI
ACCREDITO PER OPERAZIONI SU PRODOTTI DERIVATI	ACCREDITO PER UTILIZZO CREDITO DOC. ESTERO
ACCREDITO PREMI ASSICURATIVI	ACCREDITO RIMBORSI IMPOSTE CONTO FISCALE
ACCREDITO TRASFERIMENTO VS.FAVORE ESTERO	ACQUISTO E/O VENDITA DIVISE ESTERE

¹¹ Le comunicazioni previste ai sensi dell'art.118 del TUB, ovvero le proposte di modifica unilaterale delle condizioni contrattuali, sono da ritenersi sempre gratuite indipendentemente dagli strumenti di comunicazione impiegati.

¹² Per il calcolo degli interessi si fa riferimento all'anno civile di 365 giorni (366 giorni se l'anno è bisestile).

ADDEBITO DIRETTO SDD	ADDEBITO PER OPERAZIONI SU PRODOTTI DERIVATI
ADD.PAGAM.DIVERSI	AUTORICARICA
AZZERAMENTO SALDO	BONIF. VS. FAVORE
BONIFICO AZIMUT	BONIFICO DA ESTERO
BONIFICO DALL'ESTERO	BONIFICO NS. BANCA
BONIFICO SULL'ESTERO	BONIFICO URG./ISTANTANEO VOSTRO FAVORE
BONIF.RIT.DL78/10(REG.FORFETARIO DEI MINIMI)	BONIF.VS.FAVORE
CARTE DI CREDITO	CEDOLE DIVIDENDI E PREMI
COMPRAVENDITA TITOLI A CONTANTE	COMPRAVENDITA TITOLI A TERMINE
COMPRAVENDITA TITOLI/DIR. OPZ. A CONTANTE	DELEGA F23
DELEGA F23 HOME BANKING	DELEGA F24
DISPOSIZIONE DI GIRO CONTO TESORERIA UNIF.	DISPOSIZIONE DI GIRO DI CASH POOLING
DISPOSIZIONE DI GIROCONTO	DISPOSIZIONE DI GIROCONTO (DA/A BANCHE)
DISPOSIZIONE DI GIROCONTO G.P.M.	DISPOSIZIONE DI GIROCONTO (STESSA BANCA)
DISPOSIZIONE DI GIROCONTO URG./ISTANTANEO	EMISSIONE / ESTINZIONE CERT.DEP.
ESTINZIONE RIPORTO TITOLI	GIROCONTO
IMP.BOLLO CC LR EX ART.13 C.2-BIS ALL.A/I DPR 642/72	IMP.BOLLO PR.FIN.EX ART.13 C.2-TER ALL.A/I DPR 642/72
IMP.BOLLO SPEC.ANNUA	IMP.BOLLO SU MUTUO
IMP.SOS.LEGGE 601-73	IMP.STR.UNA TANTUM
INCASSI DIVERSI	INCASSO PENSIONE
INCASSO RETRIBUZIONE E/O PENSIONE	LIQUIDAZIONE PROVENTI OICR
OPERAZIONI SU DERIVATI	OPERAZIONI SUL CAPITALE
PAGAMENTI DIVERSI	PAGAMENTO IMPOSTE E TASSE
PAGAMENTO PREMI ASSICURATIVI	PAGAMENTO RETRIBUZIONI
PRELEVAMENTO CONTANTE PER ALTRA OPERAZIONE	RETTIFICA VALUTA PROROGA SCAD.EFF./DISP.EL.
RIACCREDITO SDD	RICARICA
RIMBORSO AUTOMATICO CONTO LIQUIDITA'	RIMBORSO FONDI COMUNI/TITOLI SCAD. O ESTRATTI
RIMBORSO MANUALE ARCA MM	RIMBORSO TITOLI E/O FONDI COMUNI
RIMESSE DOCUMENTATE DA O PER L'ESTERO	RITENUTA FISCALE CAPITAL GAIN
RITENUTA FISCALE TRASFERIMENTO FONDI	SCARICO
SOTTOSCRIZIONE FONDI COMUNI / TITOLI	SOTTOSCRIZIONE RATA FONDO PENSIONE
STORNI INCASSI FINANZIAMENTI CARTOLARIZZATI	STORNO VOSTRA DISPOSIZIONE
TASSAZ. PROVENTI DEP. GARANZIA	TRASF. A VS. FAVORE AL NETTO RIT. D.L.78/2010
TRASFERIMENTO A VOSTRO FAVORE	UTILIZZO CONTO VALUTARIO
VALORI BOLLATI	VERSAMENTO ASSEGNI SBF TRATTI SULL'ESTERO
VERSAMENTO CONTANTE DA ALTRA OPERAZIONE	VERSAMENTO PER REALIZZO GARANZIA PIGNORATIZIA
VOSTRA DISPOSIZIONE	VOSTRA DISPOSIZIONE BONIFICO URG./ISTANTANEO
VOSTRA DISPOSIZIONE DI BONIFICO CONTINUAT.	VOSTRA DISPOSIZIONE DI PAGAM SULL'ESTERO
VOSTRA DISPOSIZIONE DI PAGAM. SULL'ESTERO	VOSTRA DISPOSIZIONE DI PAGAMENTO

ALTRO

Particolarità

▪ periodicità di liquidazione delle competenze a debito	annuale
▪ periodicità di liquidazione delle competenze a credito	annuale
▪ periodicità di liquidazione e capitalizzazione delle spese	annuale
▪ frequenza di invio dell'estratto conto	trimestrale
▪ frequenza di invio del documento di sintesi	annuale
▪ ritenuta fiscale	pro tempore vigente

RECESSO E RECLAMI

Recesso dal contratto

1. Il Cliente e la banca hanno diritto di recedere dal contratto di conto corrente e/o dalla inerente convenzione di assegno in qualsiasi momento, senza penalità e senza spese di estinzione, dandone comunicazione in forma scritta, nonché di esigere il pagamento di tutto quanto sia reciprocamente dovuto. Il recesso dichiarato dal Cliente ha effetto immediato, fatto salvo quanto indicato al successivo punto 4. Nel caso di recesso della banca sarà dovuto al Cliente un preavviso di 15 giorni e, qualora il Cliente rivesta la qualifica di "Cliente al dettaglio" e "consumatore", un preavviso non inferiore a due mesi.

E' fatto salvo il diritto per la banca di recedere dal contratto, in deroga al termine di due mesi sopra esposto, dandone comunicazione al Cliente con il preavviso di almeno un giorno, qualora ricorra un giustificato motivo.

Il recesso dal contratto provoca la chiusura del conto corrente; il Cliente è pertanto tenuto in ogni caso di recesso a:

- riconsegnare alla banca tutti gli strumenti di pagamento connessi al rapporto che siano ancora in suo possesso;
- rimborsare tutti gli importi che risultino a credito della banca.

2. Qualora la banca receda dal contratto di conto corrente, essa non è tenuta ad eseguire gli ordini ricevuti ed a pagare gli assegni tratti con data posteriore a quella in cui il recesso è divenuto operante con la comunicazione di recesso di cui al comma precedente. Ove la revoca riguardi soltanto la convenzione di assegno, la banca non è tenuta a pagare gli assegni tratti con data posteriore a quella ora indicata. Resta salvo ogni diverso effetto della revoca dell'autorizzazione ad emettere assegni disposta ai sensi dell'art. 9 della legge 15 dicembre 1990, n. 386 e successive integrazioni e/o modificazioni.

3. Qualora il cliente receda dal contratto di conto corrente, la banca, fermo restando quanto disposto al comma precedente, non è tenuta ad eseguire gli ordini ricevuti ed a pagare gli assegni tratti con data anteriore a quella in cui il recesso è divenuto operante con la comunicazione di recesso di cui al primo comma del presente articolo; ove la revoca riguardi soltanto la convenzione di assegno, la banca non è tenuta a pagare gli assegni tratti con data anteriore a quella ora indicata.

4. In deroga a quanto previsto nel primo e nel terzo comma del presente articolo, il cliente, nell'esercitare il diritto di recedere dal contratto, può per iscritto – al fine di disciplinare secondo le proprie esigenze gli effetti del recesso sugli ordini impartiti e sugli assegni tratti – comunicare alla banca un termine di preavviso ovvero indicare alla stessa gli ordini e gli assegni che intende siano onorati, purché impartiti o tratti in data anteriore al momento in cui il recesso medesimo è divenuto operante.

5. L'esecuzione degli ordini ed il pagamento degli assegni di cui ai commi precedenti vengono effettuati dalla banca entro i limiti di capienza del conto.

6. Il recesso dalla convenzione di assegno esercitato da uno dei contestatari o dalla banca nei confronti dello stesso lascia integra la convenzione verso gli altri contestatari, qualora sia prevista la facoltà per i contitolari di compiere operazioni separatamente.

Tempi massimi di chiusura del rapporto

1. La banca provvede a chiudere il rapporto di conto corrente entro 20 giorni lavorativi decorrenti dalla data in cui il recesso è divenuto operante.
2. Sugli importi dovuti e non pagati alla data di chiusura del rapporto, saranno dovuti alla Banca gli interessi di mora.

Tempi previsti dalla legge per il trasferimento del conto di pagamento

n° 12 giorni lavorativi dalla ricezione dell'autorizzazione del consumatore completa di tutte le informazioni necessarie.

Reclami e procedure di risoluzione stragiudiziale delle controversie

Il Cliente può presentare un reclamo alla Banca:

- a mezzo lettera con consegna a mano a fronte del rilascio di ricevuta presso una qualsiasi delle Filiali della Banca;

- a mezzo lettera con invio tramite raccomandata A/R al seguente indirizzo:

Aletti & C. Banca di Investimento Mobiliare S.p.A. - in breve: Banca Aletti & C. S.p.A.

Funzione Reclami presso Banco BPM S.p.A.c - Via Polenghi Lombardo, 13 - 26900 Lodi

- a mezzo web, attraverso la sezione "Contattaci" – "Reclami" del sito internet:

www.alettibank.it

- a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo:

reclamibancari@pec.bancobpmspa.it

La Banca è tenuta a rispondere, su supporto cartaceo o altro supporto durevole, entro 30 giorni dalla data di ricevimento del reclamo.

Nel caso in cui il reclamo sia relativo a servizi di pagamento, la Banca è tenuta a rispondere entro 15 giornate operative dalla data di ricevimento. In situazioni eccezionali, se la Banca non può rispondere entro 15 giornate operative per motivi indipendenti dalla sua volontà, invierà una risposta interlocutoria, indicando chiaramente le ragioni del ritardo nella risposta al reclamo e specificando il termine entro il quale il cliente otterrà una risposta definitiva. In ogni caso, il cliente otterrà una risposta definitiva entro 35 giornate operative dalla data di ricevimento del reclamo.

Se il Cliente non è soddisfatto della risposta ricevuta o se non l'ha ricevuta entro i termini previsti, potrà:

- rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF) istituito in attuazione dell'art. 128-bis del D.Lgs. n. 385/1993; per sapere come rivolgersi all'Arbitro e l'ambito della sua competenza si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla banca. La decisione dell'Arbitro non pregiudica la possibilità per il Cliente di ricorrere all'Autorità Giudiziaria ordinaria; oppure, in alternativa;
- attivare, anche senza previo esperimento della procedura di reclamo, la procedura di mediazione presso l'Organismo di conciliazione Bancaria costituito dal Conciliatore Bancario Finanziario – Associazione per la soluzione delle controversie Bancarie, finanziarie e societarie – ADR (iscritto nel registro degli organismi di conciliazione tenuto dal Ministero della Giustizia) in quanto Organismo specializzato nelle controversie Bancarie e finanziarie, che dispone di una rete di conciliatori diffusa sul territorio nazionale (informazioni sul sito www.conciliatorebancario.it). Analoga facoltà è riconosciuta alla Banca.

Resta impregiudicata la facoltà di ricorrere all'autorità giudiziaria nel caso in cui lo svolgimento dell'attività di mediazione finalizzata alla conciliazione si dovesse concludere senza il raggiungimento di un accordo.

Il procedimento avanti l'Arbitro Bancario Finanziario e il ricorso all'Arbitro per le Controversie Finanziarie assolvono, al pari del procedimento di mediazione di cui al D.Lgs. n. 28/2010 avanti al Conciliatore bancario e Finanziario, alla condizione di procedibilità per chi intende esercitare in giudizio una azione relativa a una controversia in materia di contratti assicurativi, bancari e finanziari.

In relazione alla sopra citata previsione (di cui all'art. 5, comma 1-bis, del D.Lgs. n. 28/2010 e in attuazione del comma 5 del medesimo articolo) si propone di sottoporre le controversie che dovessero sorgere dal futuro contratto all'Organismo di conciliazione bancaria costituito dal **Conciliatore Bancario Finanziario** - Associazione per la soluzione delle controversie Bancarie, finanziarie e societarie - ADR (iscritto nel registro degli organismi di conciliazione tenuto dal Ministero della Giustizia) in quanto Organismo specializzato nelle controversie Bancarie e finanziarie, che dispone di una rete di conciliatori diffusa sul territorio nazionale e sempreché **il predetto Organismo sia presente nel luogo di residenza o domicilio elettivo del consumatore**. Fermo restando che è comunque in facoltà del Cliente che **rivesta la qualità di "consumatore" presentare la domanda di mediazione presso altro organismo nel luogo del Giudice territorialmente competente per la controversia oppure rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario o all'Arbitro per le Controversie Finanziarie qualora la controversia abbia ad oggetto servizi di investimento.**

GLOSSARIO

Addebito diretto	Con l'addebito diretto il cliente autorizza un terzo (beneficiario) a richiedere alla banca/intermediario il trasferimento di una somma di denaro dal conto del cliente a quello del beneficiario. Il trasferimento viene eseguito dalla banca/intermediario alla data o alle date convenute dal cliente e dal beneficiario. L'importo trasferito può variare.
Bonifico - extra SEPA	Con il bonifico la banca/intermediario trasferisce una somma di denaro dal conto del cliente a un altro conto, secondo le istruzioni del cliente, verso paesi non-SEPA.
Bonifico - SEPA	Con il bonifico la banca/intermediario trasferisce una somma di denaro dal conto del cliente a un altro conto, secondo le istruzioni del cliente, verso paesi SEPA.
Canone annuo	Spese fisse per la gestione del conto.

<p>Commissione di istruttoria veloce (CIV)</p>	<p>Commissione per svolgere l'istruttoria veloce, quando il cliente esegue operazioni che determinano uno sconfinamento o accrescono l'ammontare di uno sconfinamento esistente.</p> <p>La CIV e' commisurata ai costi sostenuti dalla banca a fronte della necessita' di una istruttoria rapida della posizione del cliente in conseguenza dell'utilizzo di fondi non disponibili. Presupposto per l'applicazione della commissione è il verificarsi di una variazione peggiorativa del saldo disponibile di fine giornata del conto corrente, dovuta a utilizzi in sconfinamento, che ecceda l'"importo minimo variazione saldo per tariffazione".</p> <p>La CIV e' dovuta quando la variazione peggiorativa del saldo disponibile è riconducibile a:</p> <ul style="list-style-type: none"> - pagamento assegni, titoli, effetti, bollettini bancari, polizze assicurative - operazioni di prelievo - operazioni di acquisto titoli - emissione di assegni circolari - esecuzione bonifici anche tramite home banking - operazioni estero - addebito diretto - utilizzo carte di credito senza rischio a carico banca - operazioni di tesoreria - pagamento deleghe fiscali - imposta di bollo - ogni altro addebito consentito dalla Banca previa valutazione del personale preposto. <p>La CIV non è dovuta quando la variazione peggiorativa del saldo disponibile ha avuto luogo per effettuare un pagamento a favore della Banca (ad esempio in caso di: commissioni, interessi, canoni e competenze dovute dal cliente alla Banca, rate di finanziamenti e mutui concessi dalla Banca al cliente).La commissione è conteggiata in occasione di ciascuna liquidazione periodica delle competenze.</p>
<p>Commissione omnicomprensiva</p>	<p>Commissione calcolata in maniera proporzionale rispetto alla somma messa a disposizione del cliente e alla durata del fido. Il suo ammontare non può eccedere lo 0,5%, per trimestre, della somma messa a disposizione del cliente.</p>
<p>Disponibilità somme versate</p>	<p>Numero di giorni successivi alla data dell'operazione dopo i quali il cliente puo' utilizzare le somme versate</p>
<p>Documentazione relativa a singole operazioni</p>	<p>Consegna di documenti relativi a singole operazioni poste in essere dal cliente.</p>
<p>Fido</p>	<p>Contratto in base al quale la banca/intermediario si impegna a mettere a disposizione del cliente una somma di denaro oltre il saldo disponibile sul conto. Il contratto stabilisce l'importo massimo della somma messa a disposizione e l'eventuale addebito al cliente di una commissione e degli interessi.</p>
<p>Invio estratto conto</p>	<p>Invio dell'estratto conto nei casi in cui è obbligatorio per legge o per richiesta del cliente.</p>
<p>Ordine permanente di bonifico</p>	<p>Trasferimento periodico di una determinata somma di denaro dal conto del cliente a un altro conto, eseguito dalla banca/intermediario secondo le istruzioni del cliente.</p>
<p>Prelievo di contante</p>	<p>Operazione con la quale il cliente ritira contante dal proprio conto.</p>
<p>Ricarica carta prepagata</p>	<p>Operazione con la quale il cliente ritira contante dal proprio conto.</p>

Rilascio di una carta di credito	Rilascio, da parte della banca/intermediario, di una carta di pagamento collegata al conto del cliente. L'importo complessivo delle operazioni effettuate tramite la carta durante un intervallo di tempo concordato è addebitato per intero o in parte sul conto del cliente a una data convenuta. Se il cliente deve pagare interessi sulle somme utilizzate, gli interessi sono disciplinati dal contratto di credito tra la banca/intermediario e il cliente.
Rilascio di una carta di debito	Rilascio, da parte della banca/intermediario, di una carta di pagamento collegata al conto del cliente. L'importo di ogni operazione effettuata tramite la carta viene addebitato direttamente e per intero sul conto del cliente.
Rilascio moduli di assegni	Rilascio di un carnet di assegni.
Saldo disponibile	Somma disponibile sul conto, che il correntista può utilizzare.
Spesa per singola operazione non compresa nel canone	Spesa per la registrazione contabile di ogni operazione oltre quelle eventualmente comprese nel canone annuo.
Spese annue per conteggio interessi e competenze	Spese per il conteggio periodico degli interessi, creditori e debitori, e per il calcolo delle competenze.
Tasso creditore annuo nominale	Tasso annuo utilizzato per calcolare periodicamente gli interessi sulle somme depositate (interessi creditori), che sono poi accreditati sul rapporto conto/libretto, al netto delle ritenute fiscali.
Tasso debitore annuo nominale	Tasso annuo utilizzato per calcolare periodicamente gli interessi a carico del cliente sulle somme utilizzate in relazione al fido e/o allo sconfinamento. Gli interessi sono addebitati sul conto.
Tenuta del conto	La banca/intermediario gestisce il conto rendendone possibile l'uso da parte del cliente.
Valute sul prelievo di contante	Numero dei giorni che intercorrono tra la data del ritiro del contante dal proprio conto da parte del cliente e la data dalla quale iniziano ad essere addebitati gli interessi. Quest'ultima potrebbe anche essere precedente alla data del prelievo.
Valute sul versamento di contante	Numero dei giorni che intercorrono tra la data del versamento del contante nel proprio conto da parte del cliente e la data dalla quale iniziano ad essere accreditati gli interessi.